

Protocollo di Implementazione

Rientro in sicurezza

*Misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19*

di Vito Conforti¹, Elisabetta Bartone², Francesca R. Porta³, Giuseppina Antico⁴, Angelo Boccaccini⁵, Sabrina Ciprietti⁶, Fabio D'Anna⁷, Gian Luigi Deiana⁸, Nicola Di Cicco⁹, Davide Inamo¹⁰, Giovanni Liggio¹¹, Sergio Mariotti¹², Francesco Massaro¹³, Luciano Miglietta¹⁴, Giovanni Occhipinti¹⁵, Mario Pepe¹⁶, Francesco Perrotta¹⁷, Pier Raffaele Platania¹⁸

*Rapporto Tecnico
Versione 1.3
Ottobre 2021*

¹ INAF- Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio (OAS), Bologna.

² INAF – Direzione Generale.

³ INAF – Direzione Generale.

⁴ INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino.

⁵ INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS).

⁶ INAF – Osservatorio Astronomico d'Abruzzo.

⁷ INAF – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF).

⁸ INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari.

⁹ INAF – Osservatorio Astronomico di Padova.

¹⁰ INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste.

¹¹ INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo.

¹² INAF – Istituto di Radioastronomia (IRA).

¹³ INAF – Osservatorio Astronomico di Roma.

¹⁴ INAF – Osservatorio Astrofisico di Arcetri (Fi).

¹⁵ INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania.

¹⁶ INAF – Osservatorio Astronomico di Brera (Mi).

¹⁷ INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Na).

¹⁸ INAF – Istituto di Radioastronomia (IRA).

Revisioni

Revisione	Data	Aggiornamenti
1.0	09.09.2020	Prima versione
1.1	23.09.2020	Applicazione dei commenti di Direttori di Struttura, OOSS, RLS.
1.2	28.09.2020	Applicazione dei commenti del CUG
1.3	15.10.2021	Applicazione del Decreto Legge 21 Settembre 2021, n. 127

Acronimi

ASL	Azienda Sanitaria Locale
SLC	Stress Lavoro Correlato
DSP	Dipartimento Sanità Pubblica
DVR	Documento Valutazione Rischi
OMS	Organizzazione Mondiale della Sanità
SdR	Strutture di Ricerca
SPP	Servizio Prevenzione e Protezione
VMC	Ventilazione Meccanica Controllata
COV	Composti Organici Volatili
PM	Particulate Matter (materiale particellare sospeso)
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
DDT	Documento di Trasporto

Indice dei contenuti

1. Introduzione	4
2. Documenti applicabili	5
3. Documenti di riferimento	5
4. Ambito di applicazione	6
5. Protocollo di implementazione	7

1. Introduzione

Questo documento contiene misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per ogni Struttura di Ricerca INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica e per la sede della Amministrazione Centrale, e sostituisce integralmente il *“Secondo Protocollo di Implementazione Fase 2, Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19”* adottato con nota Circolare del Direttore Generale del 18 Novembre 2020, numero 6182.

Il presente documento è da intendersi come protocollo di implementazione delle attività nel corso della attuale fase dell'emergenza pandemica e, con il *“Protocollo di implementazione MAB (Musei Archivi Biblioteche) dell'INAF, Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19”*, aggiornamento ottobre 2021, contiene indicazioni per il rientro in sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Istituto.

Restano ferme le disposizioni contenute nello *“Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi dedicato al rischio biologico derivante da Covid-19, protocollo di sicurezza anti contagio, misure di prevenzione e protezione, formazione e informazione”* e nelle *Linee guida operative per i lavoratori e le lavoratrici dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19* fatta eccezione per quelle che siano difformi o in contrasto con quanto stabilito con il presente *“Protocollo”* dei quali costituisce parte integrante e sui quali prevale in caso di difformità nei contenuti in applicazione delle più recenti disposizioni normative.

Sono fatte salve eventuali, diverse disposizioni e/o misure, che verranno adottate da successivi provvedimenti governativi che dovessero modificare la disciplina attualmente in vigore.

Le disposizioni contenute nel Decreto Legge 21 Settembre 2021, numero 127, e la nota circolare del 27 settembre 2021, numero di protocollo 4146, del Direttore Generale costituiscono un *“aggiornamento”*, delle regole di accesso ai luoghi di lavoro, *al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus Covid-19*.

È quindi necessario, in questa *“Fase”* di rientro in presenza, adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività lavorative nella massima sicurezza.

Pertanto, il Direttore Generale, d'intesa con il Presidente, il Direttore Scientifico e il Collegio dei Direttori di Struttura, ha avviato un processo volto a definire le azioni da porre in essere in questa nuova *“Fase di rientro”*, nella consapevolezza che le stesse non devono arrecare alcun nocumento alla salute dei dipendenti dell'Ente e non devono, in alcun modo, favorire, direttamente o indirettamente, una recrudescenza della pandemia in atto, salvaguardando il bene supremo della salute pubblica, costituzionalmente tutelato, e che facciano, quindi, prevalere l'interesse generale sulle logiche puramente individualistiche.

Il presente documento tiene conto delle indicazioni contenute nei provvedimenti Governativi e nelle raccomandazioni delle Autorità Sanitarie Nazionali ed Internazionali, individua e definisce, per tutte le Strutture di Ricerca e per la sede della Amministrazione Centrale, le misure di sicurezza che dovranno essere adottate e i dispositivi di protezione da utilizzare, suscettibili di ulteriori e/o diverse implementazioni a livello locale, in ragione delle diverse peculiarità delle singole sedi, della specificità dei luoghi, delle esigenze logistiche, delle misure organizzative adottate e di eventuali aggiornamenti delle disposizioni normative.

Resta inteso che, in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico e nell'ottica della

tutela della pubblica sicurezza, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo, e dovranno essere immediatamente applicate eventuali più restrittive disposizioni governative Regionali e/o locali.

Il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e i Direttori di Struttura, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, individuano idonee procedure di controllo dell'applicazione delle predette misure di sicurezza, con la collaborazione di RSPP, RLS e Medico Competente.

I contenuti del documento devono intendersi aggiornati ad ogni variazione della valutazione del rischio e delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 da parte degli organi competenti.

Ogni Struttura integra, a livello locale, il presente “*Protocollo di Implementazione*” con eventuali indicazioni del Responsabile della Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, anche in relazione all’ambiente specifico.

2. Documenti applicabili

- [AD1] “*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*”, Aprile 2020, INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
- [AD2] Decreto Legge del 21 Settembre 2021, numero 127;
- [AD3] “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*”, 6 Aprile 2021, Ministero delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Commissario Straordinario emergenza covid, INAIL, CGIL, CISL, UIL, et al;
- [AD4] Informazioni per gli operatori - App VerificaC19 <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>
- [AD5] Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus covid-19 - Ispettorato Nazionale del Lavoro - 7/09/2020 (citato nel articolo 263 del decreto legge 34 del 2020);
- [AD6] Ordinanza del Ministero della Salute, 16 agosto 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- [AD7] “*Rapporto ISS Covid-19 n.33/2020*”, 25 Maggio 2020, Istituto Superiore di Sanità;
- [AD8] Prontuario “*Ruolo degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva nella riduzione della diffusione della Covid-19*”, 2020, AiCARR
- [AD9] Indicazioni quantitative sul ricambio naturale dell’aria da finestre e fenditure desunte da più fonti documentali : “*Maico s.r.l.*” - Tecnogramma GIU 2011 (multimediale), riporta uno studio di “*IBN – Institut Für Baubiologie + Ökologie Neubeuern*”;
- [AD10] “*Rapporto ISS Covid-19 n.25/2020*”, 15 Maggio 2020, Istituto Superiore di Sanità;
- [AD11] <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5416&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto> ;

- [AD12] *“Epidemia Covid-19 - Aggiornamento nazionale 30 Giugno 2020 ore 11”* 20 Luglio 2020, Istituto Superiore di sanità;
- [AD13] Pagina web del Ministero della Salute su *“APP IMMUNI”* <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4852> .
- [AD14] Circolare del 24 Febbraio 2020, numero 952 del Direttore Generale INAF.
- [AD15] Direttiva 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, Registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 2020, con numero 446.
- [AD16] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, *“Approvazione delle Linee guida in materia di condotta della Pubblica Amministrazione per la disciplina dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”*.
- [AD17] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, *“Disposizioni in materia di modalita' ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”*
- [AD18] Nota circolare del 27 settembre 2021, numero di protocollo 4146, del Direttore Generale INAF;
- [AD19] Circolare del Ministero Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, *“Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”*, 12 aprile 2021, (0015127 - 12/04/2021 - DGPRE - MDS - P)

3. Documenti di riferimento

- [RD1] *“Addendum al Documento di valutazione dei rischi dedicato al rischio biologico derivante da Covid-19 Protocollo di sicurezza anti-contagio, misure di prevenzione e protezione, formazione e informazione”*, Circolare del Direttore Generale del 15 maggio 2020, numero 2482;
- [RD2] *“ Secondo Protocollo di Implementazione Fase 2 - Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19”* Rapporto Tecnico n. 55/2020 Settembre 2020, INAF Direzione Generale;
- [RD3] *Linee guida operative per i lavoratori e le lavoratrici dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19;*
- [RD4] *“Aggiornamento del Protocollo di Implementazione MAB (Musei Archivi Biblioteche) dell’INAF, Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19”*.
- [RD5] *Pagina web del portale del Ministero della salute: Covid19 - Viaggiatori:* <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

4. Ambito di applicazione

Si riportano di seguito le parti del Decreto Legge 21 Settembre 2021, n. 127, *pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 21-09-2021, n.226*, che si applicano al contesto lavorativo dello *“Istituto Nazionale di Astrofisica”* che hanno reso necessario l’aggiornamento

del Protocollo di Implementazione Fase 2 [RD2], e la redazione del presente documento che sostituisce integralmente il precedente.

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente: «Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, **ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.** Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel

luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

5. Protocollo di implementazione per il rientro in sicurezza

La tabella di seguito definisce in modo puntuale le disposizioni contenute nello “Addendum al Documento di valutazione dei rischi dedicato al rischio biologico derivante da Covid-19 Protocollo di sicurezza anti-contagio, misure di prevenzione e protezione, formazione e informazione” (RD1) e nelle “Linee guida operative per i lavoratori e le lavoratrici dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” (RD3) fatta eccezione per quelle che siano difformi o in contrasto con quanto stabilito con il presente “Protocollo” dei quali costituisce parte integrante e sui quali prevale in caso di difformità nei contenuti dovuti alle più recenti disposizioni normative.

Come precisato in premessa sono fatte salve eventuali, diverse disposizioni e/o misure, che verranno adottate da successivi provvedimenti governativi che dovessero modificare la disciplina attualmente in vigore.

Nel rispetto delle disposizioni di seguito elencate e sulla base della valutazione dei rischi, tenuto conto delle specificità dei luoghi, delle esigenze logistiche, delle misure organizzative adottate, insieme a Responsabile della Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Medico Competente, i Direttori delle Strutture individuano idonei Dispositivi di Protezione Individuale, idonei strumenti da adottare e uno “...*sforzo organizzativo [...] volto a realizzare un ordinato e coordinato rientro in presenza dei dipendenti pubblici in una adeguata cornice di sicurezza sanitaria...*” (AD16).

ID	MACROAREA	AZIONE	RIF
1	Misure organizzative Accesso al luogo di lavoro	<p>L'accesso fisico al luogo di lavoro è concesso solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 (<i>Green Pass</i>).</p> <p>Questa disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica che sarà valutata dal Medico Competente.</p> <p>In particolare: per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.</p> <p>Il Direttore di Struttura impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo, che dovranno prioritariamente, essere svolte all'accesso.</p>	AD2, AD16, AD18

Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenuti a svolgere controlli anche a campione in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro.

E' fortemente suggerito predisporre l'attivazione di più di una delle modalità di controllo al fine di poter sopperire all'eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi.

Per ogni altro aspetto relativo all'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della predetta certificazione verde COVID-19 si fa riferimento alle Linee Guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2021

2	<p>Misure organizzative</p> <p>Condivisione degli ambienti</p>	<p>Il personale che si reca in sede, deve indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo in cui si trova nell'ambiente, igienizzare frequentemente le mani, rispettare sempre ampia distanza di almeno un metro da altri lavoratori/lavoratrici.</p> <p>In tutti i casi in cui non è possibile mantenere distanza interpersonale maggiore di un metro e in caso di presenza di più persone che condividono stabilmente uno stesso ambiente di lavoro (uffici con più di una postazione) dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● essere applicate idonee soluzioni individuate con la collaborazione di RSPP, RLS e MC quali, solo a titolo esemplificativo, pannelli divisorii anti contagio; ● essere oggetto di opportuna valutazione in collaborazione con RSPP, RLS, MC, anche per la determinazione di specifici DPI (per esempio mascherine ffp2 senza valvola, guanti monouso, occhiali o visiere paraschizzi, camici monouso..). 	AD1
3	<p>Misure organizzative</p> <p>Utilizzo degli spazi comuni</p>	<p>Gli spazi comuni, quali i punti di ristoro veloci (distributori automatici), salette con stampanti, ecc. devono essere utilizzati nel rispetto della ampia distanza di almeno un metro da altri lavoratori/lavoratrici e senza creare assembramenti. Si deve apporre opportuna cartellonistica in tal senso. In prossimità di questi locali deve essere facilmente raggiungibile gel disinfettante oppure i servizi igienici.</p>	AD1
4	<p>Misure organizzative del personale</p> <p>I pasti</p>	<p>Il personale che si reca in sede deve consumare il pasto in zone ristoro (ad esempio mense, bar, ecc.) che prevedono protocolli specifici anti contagio. In alternativa il personale deve di norma consumare il pasto dove non ci sono altri lavoratori/lavoratrici.</p>	AD1

		<p>L'uso dello stesso locale per la consumazione dei pasti da parte di più persone simultaneamente deve essere oggetto di opportuna valutazione in collaborazione con RSPP, RLS, MC, in base alle caratteristiche degli ambienti e deve essere espressamente autorizzato dal Direttore di Struttura.</p> <p>Si rammenta che prima e dopo il pasto è necessario igienizzare le mani.</p>	
5	<p>Misure organizzative del personale</p> <p>Percorsi differenziati</p>	<p>Nella gestione dell'entrata e dell'uscita del personale si deve prevedere, laddove possibile, percorsi di entrata e uscita differenziati per evitare assembramenti.</p>	AD1
6	<p>Misure organizzative del personale</p> <p>Riunioni e meeting</p>	<p>Fino al termine del periodo di emergenza da COVID-19, le riunioni svolte in modalità telematica sono sempre preferibili rispetto a quelle in presenza.</p> <p>Il direttore di Struttura sentiti RSPP, RLS e, eventualmente, il MC, individua preventivamente gli ambienti da utilizzare per eventuali incontri/riunioni da svolgere in presenza, e definisce, anche <i>una tantum</i>, e tenendo conto delle evoluzioni della situazione epidemiologica, i parametri e le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie affinché le stesse si svolgano in piena sicurezza (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: distanza interpersonale, numero massimo dei partecipanti, durata massima consentita, cambi d'aria, dispositivi di protezione individuale...).</p> <p>In caso di recrudescenza dell'andamento epidemiologico, e al di fuori delle cosiddette "Zone Bianche", le riunioni in presenza, laddove connotate dal carattere della necessità e urgenza, possono essere autorizzate dal direttore di Struttura, eventualmente sentiti RSPP, RLS e MC.</p>	AD1

		<p>Le riunioni in presenza dovranno sempre essere svolte nel pieno rispetto delle condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controllo della Certificazione verde COVID-19 per tutti i partecipanti; • garanzia di distanziamento interpersonale di almeno un metro da altri lavoratori/lavoratrici; • i partecipanti indossino sempre la mascherina chirurgica, salvo eventuali diverse indicazioni più restrittive derivanti da opportune valutazioni delle situazioni specifiche; • adeguata ventilazione dei locali; • conservazione del registro dei partecipanti per almeno due settimane, anche attraverso un software di gestione dei meeting (es. indico). 	
7	<p>Misure organizzative del personale</p> <p>Formazione e informazione sul lavoro remoto</p>	<p>Fornire a tutto il personale materiale informativo (anche con modalità telematica, comunicazione tramite posta elettronica e pubblicazione sul sito web..), prevedendo la formazione opportuna su tematiche di lavoro agile e telelavoro.</p>	AD1
8	<p>Misure organizzative del personale</p> <p>Formazione e informazione sui rischi Covid19</p>	<p>Fornire a tutto il personale materiale informativo (anche con modalità telematica, comunicazione tramite posta elettronica e pubblicazione sul sito web), e prevedere la formazione opportuna per comprendere il rischio da contagio, anche tramite l'affissione di locandine e brochure.</p>	AD1
9	<p>Misure organizzative del personale</p> <p>Igiene personale</p>	<p>Mettere a disposizione del personale idonei prodotti detergenti (come indicato nell'Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi) e raccomandare la frequente pulizia delle mani.</p>	AD1

<p>10</p>	<p>Misure organizzative del personale</p> <p>Rilevazione temperatura corporea</p>	<p>Il personale che si reca sul luogo di lavoro deve obbligatoriamente misurare la temperatura corporea prima di accedere all'interno della Struttura. Se la temperatura è superiore a 37.5 gradi C, non è consentito l'accesso e si applicano le disposizioni di cui al punto 2 del Protocollo Condiviso del 6 Aprile 2021.</p> <p>I Direttori delle Strutture individuano con la collaborazione di RSPP, RLS, MC idonee modalità e idonea tipologia di strumenti per la misurazione della temperatura.</p> <p>La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali e deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Nel caso eccezionale in cui si decida di eseguire la rilevazione della temperatura da parte di un operatore, si deve nominare formalmente e formare l'operatore preposto. Il documento di nomina deve specificare modalità di registrazione e termini di cancellazione dei dati ai sensi della disciplina privacy vigente.</p>	<p>AD3</p>
<p>11</p>	<p>Misure organizzative del personale</p> <p>Presenza sintomatologia durante l'attività lavorativa</p>	<p>Il personale che si reca sul luogo di lavoro e che presenta sintomi durante la giornata lavorativa, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informare il proprio medico di base; • chiamare il numero emergenza COVID 1500; • informare il Direttore di Struttura. <p>Il Direttore di Struttura dispone l'isolamento del predetto lavoratore/lavoratrice in attesa delle disposizioni delle autorità sanitarie.</p>	<p>AD1</p>
<p>12</p>	<p>Misure organizzative del personale</p> <p>Gestione dei contatti stretti</p>	<p>Il Direttore di Struttura invita i “<i>contatti stretti</i>” di cui al punto precedente a lasciare immediatamente il luogo di lavoro.</p>	<p>AD1</p>

13	Misure organizzative del personale Gestione dei contatti	Il personale è invitato ad installare e tenere attiva l'app IMMUNI.	AD13
14	Misure organizzative del personale esterno Accesso del personale esterno	Per l'accesso di fornitori esterni è necessario individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.	AD3
15	Misure organizzative di sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria eccezionale	Il Medico Competente implementa una sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio come disposto dall'Art. 83 del decreto legge 34/2020.	AD1
16	Misure organizzative di sorveglianza sanitaria Individuazione situazioni di fragilità	E' stato predisposto dal Medico Coordinatore dell'Istituto, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Sicurezza, un modulo per l'individuazione di situazioni di particolare fragilità. La procedura per l'individuazione di situazioni di fragilità è applicata a tutto il personale, incluso quello "non strutturato".	
17	Misure organizzative di sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria per soggetti positivi guariti	Per la riammissione al lavoro dopo assenza per malattia Covid-19 correlata si fa integrale riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 che stabilisce le procedure da porre in essere e la documentazione da trasmettere al Direttore di Struttura e/o al Medico Competente. La documentazione sanitaria specifica deve essere trasmessa solo ed esclusivamente al Medico Competente.	AD1, AD3, AD19

18	Misure igieniche Sanificazione degli ambienti	Nelle aree geografiche a maggiore endemia (cosiddette “ <i>Zone Rosse</i> ”) e in tutte le Strutture in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19 è necessario sanificare gli ambienti, le postazioni di lavoro e le aree comuni prima di consentire l’accesso del personale.	AD1
19	Misure igieniche Sanificazione periodica degli ambienti	La sanificazione dei locali dovrà essere svolta previa accurata pianificazione (in aggiunta alla pulizia ordinaria e igienizzazione).	RD3
20	Misure igieniche Pulizia degli ambienti	Garantire la pulizia almeno giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, quando e se utilizzati.	AD1
21	Misure igieniche Prodotti di pulizia	Rendere disponibili prodotti per la pulizia della postazione, quali prodotti igienizzanti, detersivi ecc.	AD1
22	DPI / DPC Mascherine	Fornire mascherine chirurgiche a tutto il personale che accede al posto di lavoro, fermo restando che devono essere consegnate in sicurezza e che la distanza interpersonale deve essere sempre ampiamente maggiore di 1 metro. Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutti i casi in cui, eccezionalmente, non è possibile mantenere distanza interpersonale ampiamente maggiore di 1 metro, dovranno essere oggetto di opportuna valutazione per la determinazione di specifici DPI.	AD3
23	Informazione Informativa su indicazioni igieniche	Esporre l’informativa sulle misure di prevenzione igienico sanitaria previste dalla norma vigente. E’ stata predisposta infografica INAF	AD3

24	<p>Misure organizzative</p> <p>Gestione dei servizi igienici per personale esterno</p>	<p>Servizi igienici separati per il personale esterno, con divieto di utilizzare quelli ad uso dei lavoratori e delle lavoratrici.</p>	AD3
25	<p>Misure organizzative</p> <p>Gestione del personale “non strutturato”</p>	<p>E’ fortemente sconsigliato l’accesso al personale non strutturato quiescente. Il Direttore di Struttura valutata la necessità della relativa presenza e l’impossibilità di effettuare l’attività da remoto, autorizza l’accesso nominale al personale in quiescenza tenendo conto dei protocolli di sicurezza della Struttura.</p>	AD11 AD12
26	<p>Misure igieniche</p> <p>Aerazione e climatizzazione dei locali</p>	<p>L’uso degli impianti di aerazione e climatizzazione dei locali deve essere valutato esclusivamente dal Direttore di Struttura, sentito il RSPP.</p> <p>I dipendenti non possono accendere/ spegnere gli impianti senza autorizzazione.</p>	AD7 AD8 AD9 punto 6 di RD3
27	<p>Misure organizzative</p> <p>Laboratori, clean-room e officine</p>	<p>Per ogni attività da svolgere in laboratori e officine non assimilabili agli uffici è necessaria una valutazione accurata per la individuazione degli idonei DPI e di idonee misure tecniche e organizzative che devono essere definite con la collaborazione di RSPP, RLS, MC.</p>	AD3

28	Norme comportamentali in itinere, in caso di utilizzo di trasporti pubblici	<p>È fortemente suggerito l'uso di mascherine FFP2 a bordo dei mezzi pubblici, nonché lo spostamento in fasce orarie non considerate ad alto rischio, evitando possibilmente gli orari di punta. L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse alla mobilità dei cittadini.</p> <p>Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico</p> <ul style="list-style-type: none">• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app;• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone;• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro;• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso;• Indossare necessariamente una mascherina, preferibilmente FFP2, per la protezione del naso e della bocca.	Linee guida MIT 31/08/2021
----	---	--	----------------------------------

29	<p>Misure igieniche</p> <p>Utilizzo dei servizi igienici</p>	<p>I servizi igienici (locale lavabi, locale WC) sono locali di dimensioni ristrette e condivisi, con frequenza, dal personale, e il loro utilizzo deve essere oggetto di attenta e accurata valutazione per la individuazione degli idonei DPI e di idonee misure igieniche, tecniche e organizzative che devono essere definite con la collaborazione di RSPP, RLS, MC.</p> <p>E' sempre obbligatorio l'uso della mascherina, almeno chirurgica, correttamente indossata.</p> <p>E' necessario il corretto lavaggio delle mani prima e dopo l'uso dei servizi igienici.</p>	<p>AD7 AD10</p>
30	<p>Misure organizzative</p> <p>Gestione documentale</p>	<p>Tutto il personale è invitato ad utilizzare, preferibilmente e ove possibile, documentazione digitale scambiata con mezzi telematici in sostituzione del materiale cartaceo.</p> <p>Per l'isolamento del materiale in quarantena si consiglia l'uso di buste in plastica, o anche scatole di cartone ma dotate di sacchetti sempre in plastica. Tali imballaggi potranno essere riutilizzati in quanto sottoposti a quarantena insieme al materiale ivi contenuto.</p> <p>Si raccomanda di collocare il materiale in quarantena (in buste o scatole) in uno spazio appositamente individuato e ben areato della Struttura.</p> <p>Si raccomanda la massima cautela e attenzione nella gestione dei materiali in uscita verificando che non sia materiale sottoposto a quarantena.</p>	<p>AD10</p>

31	Misure organizzative trasferte nazionali ed internazionali	<p>Ai fini dell'autorizzazione delle missioni e le trasferte nazionali e internazionali, il Direttore di Struttura, una volta accertato che la missione rientra nei casi di indispensabilità e/o indifferibilità, e nell'impossibilità di individuare modalità alternative di partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi telematici o telefonici, si attiene alle indicazioni del "<i>Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19</i>" sottoscritto dalle parti il 6 aprile 2021, che prevede che, in merito "<i>...alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico Competente e il Responsabile della Prevenzione e Protezione (RSPP), tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione...</i>".</p> <p>Il Ministero della Salute fornisce informazioni utili ai viaggiatori sul sito web dedicato: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto</p>	AD14, AD15, RD5
----	---	--	--------------------